TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 197

Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale. Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali. In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 191, 192 e 193.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-197-distribuzione-delle-merci-temporaneamente-importate-o-dei-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it